REG. GEN. M.P. 386/04 REG. DECRETI 31/11/S

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione

Il Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

dott.ssa Eugenia Del Balzo	Presidente
dott. Francesco Menditto	Giudice
dott. Michele Mazzeo	Giudice

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza avanzata, ai sensi della legge numero 575 del 1965, con sequestro e confisca di beni, dal Questore di Napoli il 5 novembre 2004 nei confronti di:

XX, nato a Napoli xx **deceduto il 21.11.04, dopo il deposito della proposta che, pertanto, prosegue ai soli fini della richiesta e sequestro della confisca dei beni nei confronti degli eredi**:

1) XX, coniuge,;

2) XX, figlia

3) XX, figlio,;

4) XX,figlio;

5) XX figlio,;

O S S E R V A

1 - I presupposti di applicabilità della misura patrimoniale. Le innovazioni del D.L. 92/2008, conv. con L. 125/200 rilevanti per l'esame della proposta.

1 . 1 - I presupposti di applicabilità della misura ai sensi della L. 575/65.

E' noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965 n. 575, può essere disposto il sequestro dei beni di cui gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e (a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1 dal decreto legge numero 92 del 2008, convertito in legge numero 125 del 2008) gli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero (a seguito della modifica introdotta dalla legge 94/2009) del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1 della l. 356/92, possono disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o

all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Per adottare la misura patrimoniale cautelare è, pertanto, necessaria la contemporanea presenza di presupposti di carattere oggettivo e soggettivo:

A) presupposti di carattere soggettivo:

- qualora sia prospettata l'appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, occorre accertare esclusivamente sulla base di "elementi di fatto":
  a) l'esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto;
  b) l'esistenza di indizi idonei a desumere l'appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso;
- nel caso in cui la proposta sia avanzata nei confronti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1 della l. 356/92, occorre accertare, sempre sulla base di elementi di fatto:
  a) l'esistenza di indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di commissione di uno di detti delitti (e, qualora si tratti del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, anche l'esistenza dell'associazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente);
  b) la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personali (cfr. Corte cost. sent. 30 giugno 1964 n. 68); pericolosità "in senso lato", comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità (tra le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile 1986, Gavioli).

B) presupposti di carattere oggettivo

In presenza dei presupposti di carattere soggettivo occorre accertare, con riferimento ai beni in esame:

a) la disponibilità, diretta od indiretta, del proposto;

b) l'esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 2 ter della l. 575/1965.

Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale quando, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio, possono essere offerte al Tribunale tesi ed

allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati.

Le profonde innovazioni introdotte dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125, impongono un opportuno approfondimento di alcune questioni rilevanti in tema di applicabilità delle misure patrimoniali (e personali).

1.2 - L'applicabilità della nuova normativa anche con riferimento a condotte poste in essere e a beni acquistati prima della sua entrata in vigore.

La nuova normativa trova applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (in particolare, ai nuovi soggetti inseriti nell'art. 1 della legge numero 575 del 1965: " *gli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p*").

Invero, dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al momento attuale della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico.

In proposito bisogna, infatti, ricordare che per la unanime giurisprudenza (che ha avuto modo di occuparsi dei problema soprattutto a proposito dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali riguardo a beni acquistati anteriormente alla entrata in vigore della legge 646 del 1982), in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".

Del resto i principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l'intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a questa pericolosità in atto, anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata.

In questi termini si è espressa la costante giurisprudenza della S.C. (Sez. I, 9.12.1986, Lo Piccolo; Sez. I, 16.2.1987, Cirillo; recentemente sentenze nn. 40703/02, 7116/07, 33597/09).

Le conclusioni raggiunte in ordine ai profili personali sono riferibili alle proposte di sequestro e confisca avanzate ai sensi della nuova normativa, nel senso che possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni che risultino acquisiti al patrimonio del soggetto in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 125/2008 citata.

Anche in questo caso operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della legge numero 646 del 1982, che ha introdotto tali misure sempre che, ovviamente, ricorrano le ulteriori condizioni poste dal legislatore (tra le tante: S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 329/89, 3070/92, 4436/93).

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante".

Ne consegue che potranno essere oggetto di misura patrimoniale beni acquistati anche prima dell'entrata in vigore della legge 125/2008 da soggetto ritenuto pericoloso ai sensi del nuovo testo dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965 (*indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p)* ovvero ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) della legge numero1423 del 1956.

1.3 - L'applicazione disgiunta di misura personale e patrimoniale.

E' opportuno precisare sinteticamente che a seguito della introduzione del primo inciso dell'art. 2 bis, comma 6-bis della legge numero 575 del 1965, introdotto dalla legge numero 125 del 2008 le misure patrimoniali possono applicarsi, in presenza dei relativi presupposti (di cui all'art. 2-ter, commi 2 e 3), anche indipendentemente dall'applicazione della misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto (il tema è stato più ampiamente esaminato nei decreti n. 10/09/S emesso nei confronti di Palumbo Castrese e in quello n. 276/2010 del 5.11/9.12.10[1] nei confronti di Grimaldi Angelo emessi da questo Tribunale).

---

[1] Il decreto è pubblicato su: http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/301-trib di napoli sez misure di prevenzione 9 dicembre 2010 dec pres e est menditto/.
Queste le conclusioni contenute nel decreto:
I - In conclusione, ritiene il Tribunale che il primo inciso dell'art. 6-bis in esame, sulla base di plurimi argomenti, introduca il principio di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale e personale (modificando quello precedente di accessorietà), in linea con l'evoluzione del sistema e dell'intenzione del legislatore.

Ne consegue che in presenza dei relativi presupposti (di cui all'art. 2-ter, commi 2 e 3) potranno applicarsi le misure patrimoniali (sequestro e confisca), anche indipendentemente dall'applicazione della misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

Da un lato si pone un principio cui si riconducono le ipotesi di applicazione disgiunta già previste dal legislatore, in cui:

- la pericolosità esiste ma la misura personale non è irrogabile (art. 2-ter, comma 7: persona assente o residente o dimorante all'estero);
- la pericolosità (legislativamente equiparata a questi limitati fini alla non coincidente *pericolosità di prevenzione*) è stata accertata da altro giudice ed è incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione personale (art. 2-ter, comma 8: persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata),
- la pericolosità (se si vuole ritenere questa una deroga al principio) è stata accertata ed è in atto (art. 2-ter, comma 6: misura di prevenzione personale in corso di esecuzione).

Alle citate ipotesi si aggiungono i casi:

- della morte del proposto successiva alla confisca (già individuato dalla giurisprudenza) esteso al decesso intervenuto in ogni momento successivo alla proposta (art. 2-bis, comma 6-bis, secondo e terzo inciso)[1], introdotto esplicitamente dal legislatore perché oggetto di aspro dibattito dottrinale e giurisprudenziale;

- di non applicabilità della misura personale, pur in presenza di una pericolosità già accertata (come affermato talvolta dalla giurisprudenza) o di una pericolosità (esistente ma) mai in precedenza accertata e non più attuale all'atto della confisca, indipendentemente dal fatto che la mancanza di attualità sia sopravvenuta nel corso del procedimento ovvero preesista alla proposta (art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso);
- di cessazione naturale o per revoca ex nunc della misura di prevenzione personale (sempre art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso).

Sulla stessa scia si inserisce l'ipotesi di proposta successiva alla morte della persona (già pericolosa), sempre che la proposta intervenga nei 5 anni dal decesso. Ipotesi non riferibile con certezza alla norma generale posta dall'art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso.

Rinviando oltre l'analisi più compiuta, si può affermare che le misure di prevenzione patrimoniali divengono strumento di ablazione in favore dello Stato dei beni frutto dell'attività illecita della persona pericolosa, pur se non può farsi luogo alla misura di prevenzione personale (o questa è cessata), sempre che i presupposti della misura personale -pericolosità del soggetto (anche se non più attuale)- e di quella patrimoniale (commi 2 e 3 dell'art. 2-ter) siano accertati.

Ne consegue che, da un lato si disattende la tesi della mera *natura* ricognitiva del nuovo comma 6-bis, dall'altro si ritiene che il principio di applicazione disgiunta delle misure non comporta il riconoscimento del principio di *intrinseca pericolosità dei beni*, confiscabili alla persona solo perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e indipendentemente dalla sua pericolosità[1].

II - Con l'obiettivo di offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a delineare un sistema che risponda ad una sua razionalità, e rifuggendo da ricostruzione meramente dogmatiche se non necessarie, ritiene il Collegio che occorra ricostruire il nuovo istituto partendo dalla natura (non toccata dalla novella) delle misure di prevenzione personali intese quali strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini *di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche*[1], compatibili con la Costituzione[1] e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950[1].

Il legislatore, nell'esercizio dei poteri attribuitigli e nel rispetto dei principi costituzionali, delimita l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 1 della legge numero 1423 del 1956, con le leggi numero 575 del 1965, numero 110 del 1975, e da ultimo[1] con la legge numero 125 del 2008.

Qualunque sia l'ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell'art. 3 della Costituzione), il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie soggettive, che giustifica l'adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare. In mancanza di pericolosità sociale non potrebbe esservi misura di prevenzione, tanto che la giurisprudenza[1] ha previsto la revoca ex tunc della misura per difetto originario di pericolosità sociale (che se pronunciata rende perfino penalmente irrilevante, con efficacia "ex tunc", i comportamenti d'inosservanza agli obblighi[1]).

La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e nell'accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza[1]. Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto[1] che, perciò, richiede un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte antisociali.

Ne discende che non può applicarsi la misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo. Il principio, riconosciuto dal legislatore (cfr. l'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, secondo cui *la misura è revocata quando è cessata la causa che l'ha determinata*), è applicato dalla giurisprudenza che richiede l'imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della misura[1], se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive interessate[1].

Può accadere che al momento della formulazione del giudizio (ovvero prima che il giudizio divenga definitivo) la pericolosità non presenti più carattere di attualità (per il tempo trascorso dal momento della proposta, per il cambiamento delle stile di vita del soggetto, per la morte della persona, etc.) ovvero che dopo l'accertamento giudiziale definitivo la pericolosità venga meno (per la morte del sottoposto, per il mutamento dello stile di vita della persona derivanti anche da eventi successivi all'adozione della misura e prima della sua esecuzione differita nel tempo -come nel caso della detenzione-, etc.). In tali casi, in assenza di una pericolosità attuale viene meno l'esigenza di prevenzione (che esisteva) e la misura non può essere applicata (se irrogata in primo grado viene caducata nelle ulteriori fasi del giudizio) e se applicata deve essere revocata; a tali ipotesi va assimilata quella in cui la pericolosità sociale sia stata accertata, la misura sia stata applicata e sia poi cessata perché espiata interamente.

Ne consegue che il legislatore, nel delineare i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, non può prescindere dal previo accertamento giudiziale della pericolosità del soggetto, potendo, invece, ritenere non necessario l'ulteriore requisito della irrogazione della misura personale ovvero della sua operatività.

La deroga all'accertamento della pericolosità sarebbe incompatibile con la natura e i presupposti della misura patrimoniale che richiedono la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita (intendendosi tale, in primo luogo, anche il valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica); in altre parole la sufficienza indiziaria (e non la prova) della illecita provenienza del bene è giustificata dall'essere il bene frutto di attività illecita posta in essere da persona pericolosa[1].

D'altra parte, una diversa conclusione delineerebbe un istituto sanzionatorio estraneo al sistema della prevenzione, a rischio di compatibilità con i principi costituzionali, specificamente con gli articoli 3, 24 e 41-42[1], e con quelli della citata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[1].

Per l'applicazione della misura patrimoniale si può derogare (e il legislatore ha deciso in tal senso), all'ulteriore presupposto dell'attualità della pericolosità sociale la cui mancanza impedisce ontologicamente l'adozione e la persistenza della misura personale (per le imprescindibili ragioni descritte) ma non ostacola in alcun modo l'irrogazione della misura patrimoniale che necessita (ontologicamente) solo dell'accertata pericolosità.

In altre parole, la discrasia temporale tra pericolosità esistente e accertata (ad un certo tempo) e la sua attualità (esistenza al momento presente), che in taluni casi impedisce l'applicazione (o l'esecuzione) della misura personale, non produce alcun effetto sulla possibilità di applicare la misura patrimoniale.

In tale contesto si inserisce e trova giustificazione anche l'ampliamento dell'applicabilità della misura patrimoniale dopo la morte del soggetto ma entro un tempo definito, per le ragioni già indicate

Il sistema, dunque, conserva una sua intrinseca coerenza perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura).

Così ricostruito il sistema si può affermare che appaiono mere formule suggestive quelle che delineano il passaggio a un sistema che pone al centro la pericolosità del bene perché, come è stato correttamente affermato, il bene in quanto tale è neutro, desumendo la sua natura di pericolosità (e dunque di necessità dell'intervento in sede preventiva) dal denaro o dalle modalità di acquisto frutto di attività illecite e suo reimpiego da parte di persona pericolosa. Né vi è, sulla base dell'interpretazione accolta, alcuno spazio per sostenere che l'oggetto della confisca diviene il complesso dei beni di chi non è in grado di giustificarne la legittima provenienza perché il patrimonio sarebbe in sé pericoloso in quanto destinato ad essere riutilizzato a scopi illeciti.

Al contrario, il bene è colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza ma anche se è stato acquistato da persona (che era all'epoca) pericolosa. Il decorso del tempo o comunque la cessazione della pericolosità del soggetto (o qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione) non può avere *l'effetto positivo* di autorizzare il possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quando era pericoloso) e ne trae la conseguente utilità; con una ulteriore estensione della possibilità di aggredire il bene anche dopo la morte della persona, nel termine di cinque anni, prevalendo le esigenze di ablazione del bene sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un bene acquisito illecitamente dal de cuius[1].

A ben vedere, dunque, la riforma risponde al sistema della prevenzione patrimoniale inteso quale meccanismo di aggressione di beni di illecita provenienza che rinviene il suo fondamento giustificativo non già nelle intrinseche caratteristiche di pericolosità che i beni eventualmente presentino, bensì nel rapporto intercorrente tra gli stessi e determinati soggetti socialmente pericolosi in grado di disporne, con la precisazione che detta pericolosità dei soggetti può anche non essere attuale (o meglio la misura personale può non essere in atto o applicabile), perché il soggetto (che era pericoloso) ovvero il sua avente causa continuerebbe a trarne un vantaggio geneticamente illecito.

III – L'interpretazione accolta dal Tribunale non presenta, per quanto esposto, alcun profilo di incompatibilità con la Costituzione o con le norme sovranazionali.

In ogni caso, bisogna evitare che in sede di applicazione della nuova normativa vi sia il rischio di operare interpretazioni che possano superare i limiti della sua compatibilità costituzionale, operando sempre ricostruzioni *costituzionalmente orientate*.

Ciò appare ancora più necessario in un sistema, quale quello della prevenzione, più volte in passato a rischio di costituzionalità, scongiurato solo grazie alla costante attenzione di quella giurisprudenziale che ha rimosso orientamenti e prassi interpretative legate al superato sistema della prevenzione fondato sulla natura amministrativa delle misure e sul sospetto. Rischio ancora oggi presente in quelle posizioni che, con l'obiettivo di accentuare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso l'aggressione alle accumulazioni dei patrimoni illeciti, potrebbero svuotare il sistema delle garanzie attraverso *scorciatoie probatorie* estranee al sistema (e alla Costituzione), anche attraverso l'assimilazione della confisca di prevenzione a quella penale (specialmente quella prevista dall'art. 12-sexies della legge numero 356 del 1992); laddove diversi sono i presupposti: la prima legata alla pericolosità della persona, la seconda all'accertamento del fatto reato.

Occorre, dunque, particolare attenzione al rispetto dei principi costituzionali, nella consapevolezza che è ben possibile un efficace contrasto ai patrimoni illeciti coniugato al rispetto delle garanzie.

In questa sede è sufficiente osservare che il grado di rilievo costituzionale degli interessi coinvolti dalla riforma in tema di misure patrimoniali in esame non riguarda direttamente i diritti di libertà, che coinvolgono in tal senso le misure personali.

In via diretta vengono in rilevo il diritto di iniziativa economica e il diritto alla proprietà privata, di cui però è consentito un (non irrazionale) sacrificio da parte del legislatore giustificato per il primo dall'utilità generale e dalle esigenze di sicurezza (art. 41, comma 2, Cost.) ovvero dalla funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.). Limitazioni consentite nel caso in esame anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[1].

L'unico diritto di libertà in rilievo, in via indiretta, appare quello della inviolabilità della difesa (art. 24, comma 2, Cost.), per il quale profili di concreta garanzia potrebbero porsi a seguito della possibilità di avanzare la proposta patrimoniale dopo la cessazione della pericolosità del soggetto, pur se risalente nel tempo, e nei confronti degli aventi causa del de cuius.

Il diritto di difesa è, comunque, opportunamente garantito attraverso un corretto esplicarsi dell'onere probatorio e di allegazione ripartito tra organo proponente e proposto dall'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.

Senza dilungarsi oltre, appare evidente che quanto più sia risalente nel tempo l'acquisto del bene, tanto più dovrà ritenersi assolto l'onere di allegazione gravante sul destinatario della misura patrimoniale sulla base dei soli concreti elementi disponibili (in base all'ordinaria diligenza) idonei a *giustificare* la sua lecita provenienza, con l'ulteriore precisazione che tale onere si presenta più sfumato per gli aventi causa, estranei all'acquisto del bene. D'altra parte, il più difficile esercizio dell'onere di allegazione da parte

In altre parole, la discrasia temporale tra pericolosità esistente e accertata (ad un certo tempo) e la sua attualità (esistenza al momento presente), che in taluni casi impedisce l'applicazione (o l'esecuzione) della misura personale, non produce alcun effetto sulla possibilità di applicare la misura patrimoniale.

Il sistema, dunque, conserva una sua intrinseca coerenza perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura).

L'interpretazione già seguita dal Tribunale assume ulteriore valore all'esito delle modifiche introdotte al citato art. 2 bis, comma 6 bis, dalla legge n. 94 del 2009[2] che, se pur in modo non chiaro ed impreciso, evidenziano ulteriormente l'intenzione del legislatore di colpire i beni acquistati dalle persone pericolose con l'utilizzo di denaro illecito.

1 . 3 - L'applicazione disgiunta della misura patrimoniale nel caso di morte del proposto.

1.3.1 - L'evoluzione della giurisprudenza in materia di misure patrimoniali nei confronti di persona deceduta nel corso del procedimento.

E' noto[3] che il limite del principio di accessorietà delle misure personali e patrimoniali veniva subito evidenziato con riferimento all'ipotesi di morte del proposto.

Poco dopo l'entrata in vigore della l. 646/82, nel 1983 veniva proposta la questione di non manifesta infondatezza costituzionale della legge numero 575 del 1965 "nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per morte del proposto".

Veniva subito colto il profilo di criticità della nuova normativa che non consentiva di disporre la confisca nel caso di mancata applicazione della misura personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del procedimento) o nel caso in cui la misura fosse cessata per decorso del termine o per morte del sottoposto, pur ricorrendo la finalità dichiarata della legge di impedire che beni illecitamente acquisiti producessero ulteriori illeciti o, comunque, recassero danno alla generale economia della collettività.

La Corte, con una sintetica motivazione, dichiarava l'inammissibilità della questione perché diretta ad ottenere un intervento di produzione normativa, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, di esclusiva competenza del legislatore (ordinanza numero 721 del 1988).

---

del destinatario della misura è bilanciato anche dalla maggiore difficoltà dell'assolvimento dell'onere probatorio (sulla pericolosità del soggetto) e di sufficienza indiziaria (della illecita provenienza del bene) gravante sull'organo proponente a causa del decorso del tempo.

[2] Questo il testo vigente dell'art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 575/65: *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.*

[3] Cfr. decreto del Tribunale di Napoli n. 276/2010 del 5.11/9.12.10 nei confronti di Grimaldi Angelo, cit.

Introdotte dalla legge numero 55 del 1990 due ipotesi di applicazione (disgiunta) delle sole misure patrimoniali (art. 2 ter L. 575/65, commi 7 -persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata- e 8 -persona assente, residente o dimorante all'estero-) la giurisprudenza interveniva consentendo, con alcuni limiti, la confisca di beni sequestrati a persone deceduta nel corso del procedimento, pur nell'evidente impossibilità di applicare la misura personale richiesta unitamente alla misura patrimoniale (divenendo la relativa proposta improcedibile). In tali casi una puntuale applicazione del principio di accessorietà della misura patrimoniale non avrebbe consentito la confisca, per l'irrilevanza del momento in cui interviene la morte del proposto, in mancanza di un previo accertamento definitivo della pericolosità della, derivante solo dalla irrevocabilità della misura personale (pur se la misura irrogata in primo grado è esecutiva).

Senza ripercorrere il travagliato iter giurisprudenziale e i numerosi argomenti posti a sostegno delle opposte tesi, è sufficiente in questa sede ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 18 del 1996 (imp. Simonelli), ritenevano possibile la confisca nel solo caso di morte del proposto successiva all'accertamento, anche non definitivo, dei presupposti della pericolosità.

Secondo la Suprema Corte la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha il carattere sanzionatorio di natura penale, nè quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale -una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati- non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione. Tale conclusione è conforme alle finalità perseguite dal legislatore, che non prescindono, né potrebbero, dalla "preesistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita": fra l'altro, si pensi che il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di "riciclare i beni", facendoli così, rientrare proprio nel "circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur, anche questa volta, attraverso l'interposizione di soggetti diversi.E non pare dubbio che una interpretazione della normativa in esame che consentisse, con la caducazione della confisca a seguito della morte del "proposto", il risultato ora prospettato, si porrebbe in aperto contrasto con la precisa volontà espressa dal legislatore nel perseguire e reprimere il "fenomeno mafioso".

La soluzione adottata, all'esito di una ricostruzione della natura della confisca di prevenzione, oggetto di argomentate critiche da parte della dottrina, fondata sostanzialmente su esigenze di politica criminale, introduceva, dunque, un'ulteriore ipotesi di misura patrimoniale disgiunta da quella personale.

La Corte Costituzione, nuovamente adita in sede di verifica di costituzionalità, con la sentenza numero 335 del 1996, avallava la scelta delle SU della Cassazione.

Pur riaffermando la portata del principio di accessorietà, che avrebbero dovuto condurre ad opposta conclusione, la Corte condivideva la scelta interpretative operata dalle Sezioni Unite della Cassazione enfatizzando le diverse conseguenze derivanti dal sequestro e dalla confisca e affermando che *la ratio della confisca, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso*.

1.3.2 - Le disposizioni introdotte dal D.L. 92/08, conv. in L. 125/08. Le conseguenze che ne derivano.

Si è ricordato che il legislatore del 2008 introducendo l'art. 2 bis, comma 6-bis, della L. 575/65 prevede il principio di applicazione disgiunta e, al secondo periodo (con una terminologia non particolarmente precisa), l'ipotesi di morte del proposto: *Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.*

Trova, dunque, riconoscimento legislativo l'ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale nel caso di morte del proposto sopraggiunta dopo il decreto di confisca di primo grado e vi si aggiunge anche quella del decesso intervenuto dopo la presentazione della proposta e prima della confisca di primo grado.

Anche in questo caso il Tribunale non può che richiamare principi enucleati con riferimento all'applicazione disgiunta della misura patrimoniale che potrà essere irrogata anche dopo la morte del proposto, proseguendo il procedimento nei confronti degli eredi, qualora sia accertata incidentalmente l'esistenza dei presupposti della misura personale -pericolosità del soggetto (anche se non più attuale)- e di quella patrimoniale (commi 2 e 3 dell'art. 2-ter).

Va sottolineato che il riconoscimento legislativo del principio di applicazione disgiunta consente di rivedere quelle tesi giurisprudenziali che muovono, consapevolmente o incansapevolmente, dalla natura della confisca di prevenzione quale sanzione -seppur atipica- assimilabile alla confisca quale misura di sicurezza e che trovano origine negli sforzi interpretativi che (a partire dalla citata sentenza n. 18/1996 delle SS UU), operante legislativamente il principio di accessorietà tra misura personale e patrimoniale, nel tentativo di giungere al riconoscimento di ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale *erano costrette* a proporre interpretazioni che finivano per evocare caratteristiche sanzionatorie della misura(seppur atipiche).

Tale necessità è venuta meno dal 2008 con l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di applicazione disgiunta.

La natura sanzionatoria non può riferirsi alle misure di prevenzione patrimoniali che, essendo collegato necessariamente a profili soggettivi di sussistenza delle misure personali di prevenzione (prive, dunque, dell'accertamento di un fatto reato previsto per la confisca irrogata nel processo penale o di un fatto costituente illecito amministrativo come per la confisca amministrativa), non possono derivare l'effetto ablatorio da un fondamento sanzionatorio comunque delineato.

Tale conclusione è confortata dalle decisioni della Corte europea secondo cui la confisca antimafia è una misura di prevenzione, e non una sanzione penale, consapevole. Una diversa conclusione rischierebbe di

snaturare l'istituto imponendo l'applicazione di principi (e garanzie) tipici del sistema penale, incompatibili col sistema delle misure preventive.

Per la Corte europea (sentenze 22 febbraio 1994 sul caso Raimondo, decisione 15 giugno 1999, Prisco sulla ricevibilità del ricorso) la misura di prevenzione ha una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella della sanzione penale: quest'ultima tende a sanzionare la violazione di una norma penale (e la sua applicazione è subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell'imputato), la misura di prevenzione non presuppone un reato e tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi.

La confisca antimafia, perciò, non ha funzione repressiva, ma preventiva, volta ad impedire l'uso illecito dei beni colpiti e non può essere paragonata ad una sanzione penale secondo i tre criteri individuati dalla stessa Corte per affermare che una misura riveste carattere penale ai fini della Convenzione (sentenza sul caso Engel 8 giugno 1976 : la qualificazione nel diritto interno, la natura della sanzione, la severità della sanzione).

In conclusione per la Corte la confisca antimafia ha una funzione preventiva, non presuppone la commissione di un'infrazione penale, rientra in quelle misure (non necessariamente a carattere penale) necessarie e adeguate alla protezione dell'interesse pubblico.

Deve, ancora una volta, sottolinearsi che la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione (evocata anche di recente in numerose sentenze della S.C. in tema di non necessità di connessione temporale tra epoca di acquisto dei beni ed epoca della manifestazione di pericolosità da parte del proposto[4]) rischia di renderla incompatibile con la CEDU (particolarmente con l'art. 1 del protocollo n. 1) richiedendo la Corte europea in presenza di un istituto sanzionatorio l'osservanza di tutte le garanzie della legalità penale e del giusto processo, secondo nozioni "comuni" ai Paesi di *civil law* e di *common law (*Cfr. la sentenza del 20 gennaio 2009, sul caso Sud Fondi s.r.l., Mabar s.r.l. e Iema s.r.l).

1.3.3 - La portata e i limiti della disposizione. La necessità di una lettura costituzionalmente orientata.

Pur se la presente fase cautelare non consente un adeguato approfondimento il Collegio ritiene opportune alcune precisazioni rilevanti per l'esame della proposta.

In primo luogo non può esservi alcun dubbio sull'operatività della norma richiamata che prevede la prosecuzione *del procedimento* nei confronti degli eredi del de cuius pur se il decesso del XX risale al 21.11.04, epoca successiva alla proposta del Questore (avanzata il 5.11.04).

Invero, il tenore letterale della disposizione fa riferimento alla morte del proposto intervenuta nel corso del *procedimento* che, come è noto, inizia col deposito della proposta, sicchè è ininfluente il periodo di tempo intercorrente da tale atto di impulso all'adozione da parte del Tribunale del decreto di sequestro, essendo fissato esclusivamente (dall'art. 2 bis, comma 3, L. 575/65) un termine per la pronuncia della confisca (un anno dall'esecuzione del sequestro, prorogabile di un ulteriore anno in presenza di indagini

[4] Ad es. S.C. sent. nn. 10455/05, 10456/05, 21119/06, 25558/09 35466/09, 4702/10

complesse). Non appare condivisibile, dunque, quella tesi[5] secondo cui in tali ipotesi la confisca deve intervenire in ogni caso nel termine di un anno (prorogabile) dal sequestro (se successivo al decesso) ovvero dalla morte del proposto perché non fondata su dati normativi ovvero su principi di carattere generale.

Del resto l'adozione del provvedimento cautelare a distanza di tempo dalla proposta (e dal decesso del proposto) non comporta effetti lesivi per gli eredi né sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa (per quanto si dirà a breve) né per possibili disparità di trattamento: se l'organo proponente può (ai sensi dell'art. 2 ter, comma 11, l. 575/65) avanzare la proposta dopo 5 anni dal decesso della persona, operando anche in tale caso solo il termine d'efficacia previsto dall'art. 2 bis, comma 3, L. 575/65, ne consegue che deve ritenersi valida ed efficace una proposta avanzata nei confronti di un soggetto, deceduto nel corso del procedimento, indipendentemente dall'epoca di eventuale adozione del provvedimento cautelare (per il quale non è fissato termine alcuno) essendo previsto (a garanzia degli interessati) esclusivamente il termine per la decisione sulla confisca (di primo grado).

D'altra parte, anche se il Tribunale avesse dichiarato l'improcedibilità della proposta dopo il decesso del XX e prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (aderendo all'interpretazione all'epoca prevalente) l'organo proponente avrebbe potuto avanzare una nuova proposta nei 5 anni dalla morte del XX, vale a dire entro il 21.11.09, in epoca successiva all'introduzione della nuova normativa (di cui all'art, 2 ter, comma 11, L. 575/65).

Nessun dubbio può esservi sull'applicabilità della nuova normativa a una proposta avanzata precedentemente per la ricordata retroattività delle norme in materia di misure di prevenzione.

Non può, infine, ritenersi che la nuova disposizione ponga dubbi di legittimità costituzionale essendo possibile (e doverosa) un'interpretazione costituzionalmente orientata.

E' nota al collegio la posizione di chi dubita della legittimità costituzionale di norme che consentono di proseguire il procedimento pur nel caso di morte del soggetto (oltre che nella diversa ipotesi di proposta avanzata dopo la morte della persona, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 11, L. 575/65[6]).

---

[5] Cfr. decreto Corte d'Appello di Palermo del 10.12.10, pubblicato su http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/615-corte_di_appello_di_palermo__sez__v__10_dicembre_2010__dec____pres__di_vitale__confisca_di_prevenzione/

[6] Ipotesi oggetto di questione attualmente pendente innanzi alla Corte costituzionale a seguito di ordinanza del 3.3.11 del Tribunale di SMCV per violazione degli artt. 24 comma 1 e 111 della Costituzione, Secondo il Tribunale di SMCV:

Ritiene il collegio che … la possibilità di assicurare la partecipazione personale dell'interessato al giudizio rivesta un'indiscutibile importanza tanto dal punto di vista della salvaguardia dei diritti soggettivi dell'individuo giudicabile quanto da quello, oggettivo, della legalità della procedura rispetto alle posizioni delle parti…… per l'esplicazione dei diritti che competono al soggetto in quanto contraddittore (e, quindi, del diritto di essere ascoltato, di controllare l'esattezza delle sue affermazioni confrontandole con quelle delle altre parti, di rivolgere domande e chiedere chiarimenti a testimoni e periti, di prospettare circostanze di fatto solo a lui note al fine di contestare la prospettazione accusatoria in ordine alla genesi del patrimonio, ovvero a ricostruire la propria effettiva capacità reddituale, etc…) per la stessa definizione costituzionale del processo (di qualsiasi processo, alla stregua del dato testuale dell'articolo 111 della Costituzione) come contraddittorio a determinare l'essenzialità della possibile partecipazione del soggetto in ipotesi qualificabile come portatore di pericolosità personale in quanto momento di realizzazione di una situazione processuale giuridicamente rilevante.

……

È evidente, nel caso in esame, l'inosservanza di tali principi, atteso che il legislatore ha costruito la fattispecie prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso e ritenendo integrato il contraddittorio formale nei confronti dei suoi successori a titolo universale o particolare.

……

Rinviando un eventuale ulteriore esame all'esito del contraddittorio, rileva il Collegio che la Corte costituzionale (con la citata sentenza n. 335 del 1996) ha già ritenuto (pur in assenza all'epoca di disposizioni legislative) conforme a Costituzione l'applicabilità della misura patrimoniale nel caso di morte del proposto intervenuta dopo la confisca di primo grado; di conseguenza non può condividersi la tesi del radicale contrasto con la carta fondamentale di un provvedimento ablatorio derivante dall'accertamento della pericolosità del soggetto e dell'illecita acquisizione del bene pur nel caso in cui nel corso del procedimento il soggetto muoia.

La ricordata natura preventiva della misura di prevenzione patrimoniale consente la confisca del bene illecitamente acquisito da persona pericolosa al fine di sottrarre dal circuito economico il bene di provenienza illecita. Tale illiceità genetica non viene meno con la morte del proposto, acquirente (personalmente o tramite terzi) del bene pur se eventi successivi possono impedire il provvedimento ablatorio qualora si *recida* radicalmente il rapporto tra il bene e la sua illecita provenienza (come nel caso di vendita da parte degli eredi a terzi in buona fede); rapporto che, però, persiste qualora vi sia un soggetto (erede) che rappresenti, con continuità diretta il de cuius (e, eventualmente, un terzo intestatario per conto del proposto deceduto) e, dunque, rifletta su di sé l'illecita provenienza.

Nel caso in cui si procede nei confronti degli eredi non si pone un problema di conformità all'art. 111 della Costituzione (di problematica applicazione al procedimento di prevenzione) ma, esclusivamente, di verifica del rispetto del diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, della Costituzione.

In tale prospettiva deve preliminarmente verificarsi se è consentita una interpretazione costituzionalmente orientata idonea ad assicurare il diritto di difesa delle persone citate in giudizio (eredi del proposto e, eventualmente, terzi formali intestatari del de cuius), in perfetta sintonia con l'interpretazione elaborata da questo Tribunale (e ormai accolta in modo costante dalla giurisprudenza) che richiede comunque l'accertamento incidentale della pericolosità del soggetto anche nel caso di applicazione disgiunta della misura.

Ad avviso del Tribunale tale interpretazione è possibile se si fa corretta applicazione dei principi in tema di prova (della pericolosità e della disponibilità originaria in capo al de cuius) e di sufficienza indiziaria (della provenienza illecita del bene) operanti in tema di misure di prevenzione e del relativo riparto (in

---

Infine, occorre esaminare la praticabilità di una via alternativa al ricorso al giudice delle leggi che, nel caso di specie, potrebbe essere quella di ritenere sufficiente ai fini del vaglio incidentale sulla pericolosità del de cuius "il materiale istruttorio" raccolto, in contraddittorio, nell'ambito di un procedimento già svoltosi nei confronti del proposto poi deceduto per reati dai quali sia possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 575/65.
Tale soluzione, tuttavia, soprattutto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui non si sia formato un accertamento di merito sulla pericolosità del soggetto, non appare soddisfacente proprio sotto il profilo del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione....Inoltre, non appare convincente, utilizzare, in assenza di reale contraddittorio, gli esiti probatori di un diverso procedimento, svoltosi in costanza di vita del soggetto, nel giudizio di prevenzione instarato post mortem: del resto, se è vero che nel processo penale è possibile acquisire e valutare (sia pure entro i limiti dell'articolo 192 c.p.p.) le sentenze irrevocabili rese in altro giudizio penale (art. 238 bis c.p.p.), nonché i verbali di prove di altro procedimento penale (la cui acquisizione è significativamente ammessa ai sensi dell'articolo 238 c.p.p. solo se trattasi di prove assunte in contraddittorio e la cui utilizzazione risulta preclusa salvo che il difensore dell'imputato abbia partecipato all'assunzione della relativa prova), è altrettanto che ciò avviene nell'ambito di due giudizi omogenei e che, soprattutto, l'acquisizione e l'utilizzabilità degli atti sono valutate nel pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito del processo in cui si desidera valorizzare la prova in questione e, quindi, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio e del giusto processo.

precedenza ricordato). Ciò si riflette non sulla astratta conformità a costituzione della norma (in sé sussistente) ma sulla concreta possibilità di difesa in capo ai soggetti citati in giudizio. Solo laddove costoro siano posti in condizione di espletare l'onere probatorio su loro gravante la misura (del sequestro e, specificamente all'esito del contraddittorio, la confisca) può essere adottata.

In particolare:

a) in ordine all'accertamento incidentale della pericolosità del de cuius, potranno essere utilizzati solo quegli atti che possono assumere rilievo anche nei confronti di un soggetto estraneo all'originaria pericolosità del proposto ovvero che costui sia posto in condizione di contestare (ad esempio: atti assunti nel contraddittorio col de cuius ovvero in ordine ai quali il soggetto si sia potuto difendere; atti per i quali emergono elementi di certezza sul loro reale accadimento);

b) relativamente all'accertamento dei presupposti della misura patrimoniale (disponibilità e provenienza illecita) dovrà valutarsi l'assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulle parti sulla base della loro qualità e della concreta possibilità di farvi fronte (ad esempio: nel caso in cui l'erede abbia ricoperto la qualità di terzo intestatario per conto del de cuius è evidente che tale onere potrà essere assolto, essendo stato costui protagonista dell'acquisto del bene; qualora, invece, l'erede o avente causa non sia legato in alcun modo al de cuius -da vincoli di parentela o di altra natura- tale onere dovrà ritenersi adempiuto anche in presenza di allegazioni *più tenui)*.

2 - I presupposti di carattere soggettivo.

2 . 1 - I principi applicabili.

Essendo stata avanzata la proposta ai sensi della legge 575/65 è opportuno ricordare alcuni elementi indispensabili per la decisione.

La legge 13 settembre 1982 n. 646, nel modificare la legge 31 maggio 1965 n. 575, ha assunto la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) a presupposto comune sia del procedimento penale che di quello di prevenzione, pur se ha continuato ad adottare l'espressione "indiziati" per indicare i soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione.

La coincidenza, nei procedimenti penale e di prevenzione, nella individuazione della fattispecie strutturale (oggi solo parziale per l'introduzione anche delle persone indiziate dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.), comporta che non vi sia diversità alcuna sul presupposto di applicabilità della normativa che consiste nella prova (e non mero indizio) dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso, in una qualsiasi delle forme che può assumere secondo il dettato dell'art. 416 bis c.p..

Permane, invece, diversità tra i due procedimenti sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione,

dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture (cfr., in tal senso: Corte costituzionale sent. 22 dicembre 1980 n. 177; S.C. 12 gennaio 1985, Teresi; sez. I, 18 marzo 1994, La Cava; sez. VI, 26 aprile 1995, Guzzino).

In definitiva, ai fini dell'affermazione di pericolosità sociale di un soggetto, qualificata dalla sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un fatto noto, come premessa minore di un ragionamento logico di tipo indiziario, all'esito del quale sia possibile risalire al fatto ignoto, come premessa maggiore dell'appartenenza della persona all'associazione di tipo mafioso, in virtù di un giudizio probabilistico.

Il giudizio di pericolosità deve essere, pertanto, necessariamente basato su "un'oggettiva valutazione di fatti, in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili da parte di chi promuove od applica la misura di prevenzione" (cfr. Corte Cost., 22.12.1980, cit. supra). In senso sostanzialmente conforme, la Suprema Corte (Cass., 22.6.1987, Amato, in Riv. pen., 1988, 506) ha affermato che la pericolosità sociale del soggetto nel procedimento di prevenzione va rapportata a determinati parametri che, allorché si tratti di pericolosità qualificata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, dei sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è fondato sempre su di un fatto certo; dato il minore livello probatorio degli elementi necessari per l'applicazione di misura di prevenzione, è sufficiente che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente ad un'associazione di tipo mafioso.

Presupposto per l'applicazione di misura di prevenzione è, dunque, l'esistenza di un fatto certo in base al quale, attraverso un procedimento logico di tipo indiziario, si possa affermare la circostanza di fatto - oggetto di un giudizio probabilistico - dell'appartenenza del singolo ad un'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p..

Quanto all'attualità della pericolosità sociale, va precisato che nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa (categoria originaria dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) si afferma generalmente *una presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio* (S.C sez. 1, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. 1, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit.).

In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

2 . 2 - L'esistenza dell'associazione camorristica "clan Di Lauro".

Il Questore avanza la proposta ritenendo il proposto indiziato di appartenenza al clan Di Lauro, il cui capo è stato destinatario di misura di prevenzione personale e patrimoniale, applicata con provvedimento di questo tribunale n. 172/2006 Reg. Decr. in data 5.7.2006.

Nella proposta, quindi, vengono ripercorse le vicende del sodalizio facente capo ai Di Lauro, richiamando alcuni provvedimenti giurisdizionali intervenuti già dalla metà degli anni '90, per giungere alla genesi del gruppo dei cd. *scissionisti,* frangia nata da contrasti interni al sodalizio, dando luogo ad una violenta faida che dalla fine del 2004 ha insanguinato i quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia, nonché il territorio dei comuni di Melito, Mugnano, Arzano e Casavatore.

Ed invero, l'esistenza del sodalizio camorrista facente capo ai Di Lauro e quella di un gruppo di fuorisciti detti *"scissionisti"* che hanno dato luogo ad una violenta faida interna, devono ritenersi dati processuali ormai acquisiti, stante la molteplicità dei provvedimenti giurisdizionali che ne hanno accertata l'operatività criminale.

Anche questo tribunale ha emesso numerosi provvedimenti – alcuni dei quali divenuti irrevocabili – nei quali sono state valutate compiutamente le vicende e le evoluzioni, relative ad un consistente arco temporale, dell'associazione in esame. Primi tra tutti il decreto n.539/2001 Reg. Decr., in data 5.11.2001, con il quale veniva disposto il sequestro di beni in danno di Di Lauro Paolo, ed il decreto n. 408/04 Reg. Decr. del 10.7.2004, con il quale è stata applicata al predetto Di Lauro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno e disposta la confisca dei beni, ai sensi della vigente normativa antimafia, sul presupposto dell'esistenza e della concreta operatività dell'associazione criminosa in questione.

Il provvedimento di fermo in data 6.12.2004, richiamato nella proposta, dà conto dell'esito di complesse indagini e di pregressi provvedimenti giudiziari attraverso i quali è stato possibile ricostruire in maniera compiuta ed approfondita le vicende del clan Di Lauro sino alla sanguinosa faida degli "scissionisti".

La conferma di tale ricostruzione avvenuta attraverso i successivi provvedimenti custodiali emessi dall'ufficio del Gip del tribunale di Napoli, dal tribunale del riesame ed infine nelle sentenze di primo grado, tra le quali quella del Gip del tribunale di Napoli emessa il 4.4.2006, non lasciano margini di dubbio quanto all'esistenza dei gruppi camorristi posta a fondamento della proposta in esame.

2 . 3 - La posizione del proposto (esame incidentale della pericolosità).

Nulla risulta dal certificato penale e da quello (dell'epoca) dei carichi pendenti.

Il Questore richiama i soli elementi di fatto contenuti nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa il 24.9.02 dal Gip del Tribunale di Napoli (proc. n. 15636/94 nei confronti di Abbinante Antonio ed altri) con cui veniva rigettata la richiesta di arresto con riferimento al contestato reato (capo an) di cui all'art. 648 bis c.p. e 7 L 203/91 *per aver,* in concorso con altre tre persone, *compiuto in relazione ad una parte del denaro ricavato dalle attività delittuose poste in essere dall'organizzazione camorristica sub a* (clan Di Lauro) *varie operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza, cambiando assegni; intestandosi autovetture di grossa cilindrata; compiendo operazioni bancarie per conto del clan, gestendo beni acquistati dall'organizzazione.*

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare il clan di Lauro ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art,. 416 bis c.p.. Fatto accertato in Napoli tra il marzo ed il novembre del 1998.

Questa la motivazione del Gip:

"*Persona già notata in compagnia di Abbinante Guido in occasione di un controllo, nell'aprire 1998, partecipa più volte a colloqui con Abbinante Raffaele, o viene citato in colloqui di quest'ultimo con altre persone; in queste conversazione risulta che XX è delegato all'incasso di assegni per conto di Abbinante. Il contesto delle conversazioni rende plausibile che il XX dovesse riciclare assegni per evitare che ne venisse scoperta la provenienza.*

Di lui parla anche Conte Gaetano il 25.3.02: "Conosco questa persona personalmente. La stessa ha svolto il compito di cassiere per conto degli Abbinante. Tale compito lo ha svolto sin dal momento del mio ingresso nel clan, risalente al 1994, sino al duemila. Attualmente è stato sostituito da una persona di cui non so indicare il nome, ma che potrei riconoscere in fotografia, che dispone di un Suzuki Burgman, di colore azzurro chiaro, che già era nella disponibilità di Abbinante Franco. Mimmo XX qualche tempo fa subì una rapina ad opera di persone che abitavano nella zona di influenza del clan dei capitoni, ossia dei Lo Russo. Il XX era uscito da una Banca e portava con se una somma di danaro di centoventi milioni. Di tale danaro venne rapinato solo venti milioni, mentre la parte restante, che il XX aveva in dosso non venne sottratta. Tramite mio cognato, ora deceduto, Russo Giuseppe, la somma rapinata venne restituita quasi totalmente agli Abbinante. Di ciò me ne parlò lo stesso XX. Tale fatto e le cose che mi avevano detto gli altri componenti del Clan su di lui mi fornirono la convinzione che il XX aveva appunto il compito di cassiere degli Abbinante. Non so dire per quale motivo il XX abbia cessato di lavorare alle dipendenze degli Abbinante, anche se suppongo che potrebbe essere stato determinato dal fatto che egli possa aver sottratto parte del danaro destinato a loro. Il XX abita nel rione Monterosa in una strada che non so indicare, parallela a via Monte San Gabriele, dove, peraltro, abitava Bruno Castelluccio ucciso qualche anno fa nel periodo in cui fu ucciso Candido Mario.

.....

Il fatto che, per il reato in contestazione, si tratti di fatti di molto risalenti e non di particolare gravità — le somme di cui si parla non erano particolarmente rilevanti — e che comunque è cessato, secondo il Conte, ogni ruolo del XX nel clan, fa escludere la sussistenza attuale di esigenze cautelari. La richiesta nei confronti di XX va quindi rigettata."

Il Questore nella proposta riporta anche alcuni brani delle conversazioni citate dal Gip avvenute il 23.12.98 tra Britti Salvatore e Di Lauro Vincenzo, ove il ruolo di tale Dello Iacolo Ciro è paragonato a quello del XX, e l'1.4.98, 21.4.98, 24.4.98 e 30.4.98 in cui Abbinante Raffaele e il XX parlano di operazioni di cambio assegni.

Il processo si concludeva con sentenza del 17.5.06, con cui il Tribunale di Napoli, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (prima udienza dibattimentale 2.2.05), dichiarava estinto il reato per morte del proposto intervenuta il 21.11.04 (cfr. anche certificato di morte acquisito).

Orbene. Gli elementi suindicati possono consentire, in questa sede incidentale, di ritenere il XX indiziato (all'epoca) di un delitto di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., con riferimento a condotte poste in essere nel

1998 (e al più negli anni immediatamente precedenti e successivi), per fatti (come precisato dal Gip) di *non di particolare gravità - le somme di cui si parla non erano particolarmente rilevanti.*

Invero, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e il controllo con l'Abbinante fanno riferimento a condotte di riciclaggio del 1998, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, però, appaiono generiche in ordine all'epoca di svolgimento di tale attività, certamente cessata nel 2000 (come sottolinea anche il Gip) ma di cui rimane non riscontrata con sufficiente certezza la decorrenza, inquadrabile tra gli anni 1994 (come indicato dal collaboratore) ed il 1998 (epoca delle intercettazioni), tanto da indurre il PM a contestare e il Gip a e valutare "condotte poste in essere tra il marzo e il novembre 1998".

2.4 -Il rispetto del diritto di difesa degli eredi del proposto.

Gli atti oggi utilizzati dal Tribunale sono stati resi noti al proposto (oltre che all'esito del rigetto della richiesta di ordinanza cautelare, con la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e della richiesta di rinvio a giudizio, con la celebrazione dell'udienza preliminare e contestuale emissione del decreto che dispone il giudizio) che è deceduto solo dopo l'inizio della fase dibattimentale; il XX, dunque, è stato posto in condizione di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Del resto gran parte del materiale raccolto nel processo penale è rappresentato da intercettazioni telefoniche, fonte di prova univoca nella sua materialità, in ordine alle quali gli eredi del cuius sono posti in condizione di interloquire.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia menzionate, fermo restando che trattasi di prova che può essere eventualmente raccolta anche nella fase dell'udienza camerale, in considerazione dell'intervenuto decesso del de cuius il Collegio ha operato una valutazione estremamente cauta, individuando il pieno manifestarsi della pericolosità del XX dal 1998 (epoca delle conversazioni intercettate).

3 - I presupposti di carattere oggettivo.

3 . 1 - I principi applicabili.

Si deve innanzitutto ribadire che, ai sensi dell'art. 2-ter comma 2 della legge 575/65, può essere disposto il sequestro dei beni che sono nella disponibilità, diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, sempre che sulla base di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, si abbia motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

La norma in esame non è stata modificata dal D.L. 92/08, conv. con L. 125/08.

In ordine al requisito della disponibilità dei beni, ed in particolare quanto alla cd. "disponibilità indiretta", occorre precisare che la stessa sussiste nell'ipotesi in cui, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dalla persona del proposto, quest'ultimo ne sia l'effettivo *dominus* potendo determinarne la destinazione o l'impiego. Con l'uso dell'avverbio "indirettamente", infatti, il legislatore ha

inteso chiaramente prevenire ogni possibile elusione della norma sino a ricomprendere beni che, se pur intestati a terzi, facciano di fatto parte del patrimonio del proposto.

In buona sostanza dunque, ai fini del sequestro e della confisca, non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene (ovvero la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario), giacché è sufficiente accertare che detto soggetto possa in qualsiasi maniera determinane la destinazione o l'impiego (S.C. sent. n. 1520/2000). In particolare, il concetto di *disponibilità* di cui alla norma in esame non è limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorchè il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di terzi (S.C. sent. n. 398/96).

Con riferimento agli elementi da cui desumere tale disponibilità, la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcune indicazioni affermando che, nel caso di beni intestati formalmente a terzi occorre un indagine rigorosa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, ed idonei a costituire prova indiretta della disponibilità del proposto (S.C., sentt. nn. 4017/95, 2531/96, 6279/97, 43046/03). Tale prova può essere desunta dai più svariati elementi, uno dei quali (non certamente l'unico), di indubbia efficacia, è rappresentato dall'accertamento che il valore dei beni in questione risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli intestatari o, comunque, che non vi sia connessione alcuna tra detta attività ed una preesistente disponibilità economica.

Va, altresì, ricordato che la Suprema Corte, proprio nell'affermare il suddetto principio, ha rimarcato la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari *estranei* e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, evidenziando che "non è senza significato la distinzione che fa il comma 3 dell'art. 2 bis, l. 575/65, fra persone che hanno vincoli con il proposto, sicchè è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi infraquinquennali"[7]. In proposito va anche ricordato che l'art. 2 ter comma 14 (introdotto dalla citata L. 125/08) conferma il "rigore" con cui il legislatore valuta i trasferimenti tra stretti parenti e affini, prevedendo: " *Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado"*

Sarà, dunque, prioritariamente esaminato il primo presupposto di applicabilità della misura patrimoniale, rappresentato dalla disponibilità diretta o indiretta dei beni, precisando che in tema di disponibilità dei beni di cui si richiede la confisca di prevenzione è onere dell'accusa dimostrare rigorosamente, ai fine del

[7] In alcune sentenze si afferma che la disponibilità dei beni del coniuge, dei figli e dei conviventi nel quinquennio dovrebbe *intendersi presunta in capo all'indiziato* (S.C. Sez. II, 5.12.1996, Liso; Sez. II, 14.2.1997, Nobili; sentenze n. 35628/04, 2960/05 e 158132/05); in altre si afferma che *è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo* (S.C. sent. n. 2960/06); da ultimo sembra nuovamente prevalere la presunzione di disponibilità da parte del proposto (S.C. sentenze nn. 12721/09, 36497/09).

sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che dimostrino il carattere meramente formale dell'intestazione del bene e la disponibilità di fatto del proposto sulla base dei principi esposti.

Non può parlarsi, dunque, di inversione dell'onere della prova in quanto, a fronte della prova offerta dall'organo proponente e ritenuta idonea dal Tribunale in sede di sequestro (all'esito di congrua ed articolata verifica di tutti gli elementi di fatto indicati ed acquisiti d'ufficio), i terzi intestatari (apparenti titolari) possono fornire elementi diretti ad inficiare la ricostruzione accusatoria (esercitando la "facoltà di difendersi") attraverso l'introduzione nel procedimento non della prova compiuta di elementi a discolpa ma semplicemente di temi o tracce di prova la cui indicazione ritengano utile a fini difensivi. Rimane ferma, però, la verifica preliminare di tipo logico ed a carattere empirico, spettante al giudice, atta a far si che il tema o la traccia siano verosimili e congruenti, per cui non è sufficiente offrire possibili o ipotetiche ricostruzioni, dovendo essere almeno indicati elementi che consentano un riscontro di carattere logico o fattuale, eventualmente anche sulla base delle indagini richieste o disposte d'ufficio dal Tribunale.

La seconda condizione che legittima il sequestro e la confisca di prevenzione consiste nella ravvisabilità di sufficienti indizi in ordine all'origine illecita dei beni.

Come detto, l'art. 2-ter co. 2 della L. 575/65, non modificato dal D.L. 92/08 conv. in L. 125/08, fa riferimento a sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il loro valere ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, per ritenere che i beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Rileva il Collegio che la dottrina e la giurisprudenza, pienamente richiamabili ancora oggi in considerazione della mancata modifica dell'art. 2 ter comma 2, hanno chiarito che non ricorre una ipotesi di inversione dell'onere della prova (che, del resto, sarebbe costituzionalmente censurabile), in quanto il giudice sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve trarre il convincimento, solo indiziario (per espresso dettato normativo), circa la provenienza illecita dei beni, sicchè non sarebbe sufficiente richiamare la eventuale mancata dimostrazione, da parte dell'interessato, della legittima provenienza del bene. D'altra parte, accertata l'esistenza di indizi in ordine alla illecita provenienza, incombe a carico del soggetto interessato un onere di allegazione finalizzato a contrastare gli indizi acquisiti; onere che deve essere assolto in modo serio, tale da consentire al giudice di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alla esistenza degli elementi indicati.

L'esito del giudizio, pertanto, è subordinato alle allegazioni fornite ed alla loro capacità di elidere la portata indiziaria della provenienza illecita dei beni.

Di tali indizi il legislatore ha fornito, come si è detto, un'esemplificazione consistente nella sproporzione tra tenore di vita ed entità dei redditi apparenti o dichiarati.

Anche con riferimento a tale requisito, dunque, nel corso dell'udienza camerale, vi sarà il pieno esplicarsi del contraddittorio, che, come riteneva questo Tribunale prima delle recenti modifiche normative, consisteva nell'offerta di allegazioni difensive dirette a contestare le circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento cautelare.

Naturalmente nell'udienza camerale andrà opportunamente approfondito, perché rilevante solo in quella sede, la già citata modifica normativa dell'art. 2 ter comma 3, che oggi prevede che il Tribunale dispone la confisca "dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza …..", laddove si prevedeva in precedenza la confisca "beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza".

3 . 2 - I beni (all'epoca) nella disponibilità del proposto e la loro provenienza.

3.2.1 - Il nucleo familiare del XX e i redditi dichiarati.

Secondo quanto segnalato dal Questore il XX risultava formalmente residente alla via Rione Don Guanella isola 3.

Il nucleo familiare era così composto:

- Xx coniuge;
- XX**,** ,
- XX, , convivente con la madre;
- XX,.
- XX, convivente con la madre.

  Si menziona nella proposta anche XX, residente dal 12.1.09 nel comune di Mugnano, nipote del XX.

Quanto ai redditi dichiarati:

- XX ha percepito redditi per euro 192 nel 1978 (per avere lavorato 4 settimane per la cooperativa Edil Labor srl) e tra 13.000 e 22.000 dal 1987 al 1998 quale dipendente Asl;
- XXha dichiarato redditi irrisori fino al 1991 (da 0 a L. 706), bassissimi fino al 1996 (tra 0 e L. 8.415.000) (da impresa, partecipazione e fabbricati) tra 16 e 27 milioni negli anni 1997, 1998 e 2001. In epoca recente risultano (cfr. decreto di sequestro preventivo del 20.10.09) redditi tra 5.000 e 32.000 euro dal 2004 al 2007. Risultano presso l'archivio INPS contribuzioni dal 1974 al 1976 (da euro 208 a 735) e nel 1998 (euro 15.000 circa). I genitori di costei non risultano censiti nell'anagrafe tributaria pur se la madre, XX, risulta essere stata titolare di pensione;
- XX ha dichiarato tra i 12 ed i 26 milioni (partecipazione e/o lavoro dipendente, fabbricati) dal 1997 al 2003 (ad eccezione del 1998 e 2000). In epoca recente risultano (cfr. decreto di sequestro preventivo del 20.10.09) redditi tra 5.000 e 18.000 euro dal 2003 al 2007;
- XX ha dichiarato redditi nel 1998 (L. 328.000 da fabbricati) e nel 2002 (L. 9.528.000 da fabbricati/partecipazione). Il coniuge Russo Mario non ha presentato dichiarazioni;
- XX XX in epoca recente (cfr. decreto di sequestro preventivo del 20.10.09) ha dichiarato redditi tra 2.000 e 6.000 euro dal 2005 al 2007;
- XX ha dichiarato nel 2006 e 2007 redditi tra 2 e 3 mila euro.

3.2.2 - Il diritto di difesa degli eredi del proposto.

Come si vedrà oltre gli eredi sono stati protagonisti dei singoli acquisti (XX XX tramite la madre all'epoca esercente la potestà) sicchè sono in condizione di assolvere l'onere di allegazione su loro gravante in sede di udienza camerale.

3.2.3 - La valutazione in ordine ai singoli beni.

Gli immobili.

Rileva il Collegio che la ricostruzione patrimoniale (all'esito dell'aggiornamento richiesto dal Tribunale) consente di ravvisare un ingiustificato incremento del patrimonio immobiliare di XX (in proprio e con intestazioni formali in capo ai familiari) in epoca immediatamente precedente o quasi coincidente con la piena e puntuale manifestazione della ricordata pericolosità riferibile alla partecipazione al clan di Lauro in un ruolo di riciclatore che gli consentiva evidenti lauti guadagni.

Non appare, dunque, rilevante il noto tema dell'operatività del principio di *connessione temporale* tra epoca di acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità, proprio per la data delle acquisizioni immobiliari. Del resto, anche la mera sproporzione tra valore dei beni e reddito o attività economica, se non estremamente risalente rispetto alla commissione dei primi fatti illeciti, va valutata ai fini dell'accertamento della pericolosità che si manifesta progressivamente -attraverso condotte di vita che si succedono nel tempo, in particolare nel caso di inserimento in contesti camorristici ove l'organizzazione criminale valuta specificamente (nel tempo) l'*affidabilità* del soggetto.

In considerazione delle molteplici operazioni immobiliari intervenute, appare opportuno premettere:

a) che la ricostruzione dell'incremento del patrimonio immobiliare facente capo al proposto avverrà sulla base degli elementi (non sempre coincidenti) contenuti nell'originaria proposta del Questore, nella nota di aggiornamento del 28.7.10 e nel decreto di sequestro emesso dal Gip del tribunale di Napoli il 20.10.09 (sulla base di indagini svolte dalla Guardia di Finanza);

b) che la disponibilità indiretta in capo al proposto sarà desunta per i singoli beni sulla base dei criteri in precedenza indicati, vale a dire del maggior rigore derivante dal comma 3 dell'art. 2 bis, l. 575/65 e dall'esistenza o meno di redditi idonei in capo al familiare formale acquirente del bene;

c) che per ciascun immobile si valuteranno i presupposti del sequestro, in ordine cronologico di acquisto, previa indicazione delle relative vicende (talvolta complesse per le successive plurime operazioni di acquisto e vendita);

d) che le molteplici operazioni di vendita non consentono -allo stato e salve le allegazioni delle parti nell'udienza camerale- di procedere ad alcuna imputazione delle somme ricavate dalle singole vendite, in assenza di uno stretto legame temporale tra le operazioni immobiliari poste in essere e della mancanza di elementi in ordine alla provenienza delle somme adoperate per il primo acquisto e all'utilizzazione di quelle ricavate dalla vendita per il successivo acquisto.

Ciò premesso, le plurime operazioni immobiliari si possono così ricostruire:

1) in data 4.9.86 il proposto acquista (dichiarandosi nell'atto dipendente comunale) l'immobile sito alla

via Gran Sasso 28 (quartiere Scampia), int. 1225 (foglio SEC/2, p.lla 163, sub 32) composto di cinque "piccoli vani", comprensivo di piccolissima soffitta sita all'ultimo piano di mq 4, per il prezzo dichiarato (corrisposto prima dell'atto) di L. 60 milioni.

Non ricorrono idonei elementi per desumere, sia pure sulla base di sufficienti indizi, la provenienza illecita del bene, non solo per la lontananza del proposto in quell'epoca da ogni centro criminale, ma anche per la coincidenza dell'operazione immobiliare con l'inizio dell'attività lavorativa in un ente pubblico (i primi redditi sono dichiarati nel 1987, perciò relativi all'anno 1986) che fa ritenere plausibile (anche per l'importo dichiarato) la volontà di acquistare la casa familiare.

L'immobile, infatti, diviene il domicilio familiare e il proposto in data 1.3.96 cede la nuda proprietà al più giovane dei figli (all'epoca minore e previa autorizzazione dal giudice tutelare) XX XX (attuale proprietario), riservando a sé, e alla sua morte alla moglie XX, il diritto di abitazione.

In tale immobile la XX(attuale titolare del diritto di abitazione) risiede almeno dal 20.1.1995 unitamente a XX e XX.

In definitiva, indipendentemente dalla titolarità dell'immobile, non si ravvisano i presupposti per procedere a sequestro.

2) nell'agosto 1990 (trascrizione del 2.8.90) la moglie del proposto, XXacquista l'appartamento con annesso giardino ubicato nel complesso "Baia Felice" sito in Cellole (Ce) -località San Limato, Baia Felice -, foglio 197, part. 93/c e 94/i.

   L'immobile, univocamente riferibile al XX per l'irrisorietà dei redditi all'epoca dichiarati dalla moglie XX, nel novembre del 1993 (trascrizione del 18.11.93) veniva venduto (per l'importo dichiarato di L. 81.000.000);

3) in data 27 febbraio 1992 XXacquista un locale terraneo sito in Napoli via Monte Rosa 98 (foglio 3, p.la 351, sub 58), per L.56.000.000.

   Anche tale bene appare univocamente riferibile al proposto per l'assenza di idonei rediti della Giacalone.

   L'immobile verrà rivenduto a terzi il 9.12 1994 (per un valore dichiarato di L.75.800.000), per poi essere acquistato il 10.6.97 dal figlio XX (attuale proprietario).

   La valutazione in ordine a tale acquisto sarà operata successivamente (al bene sub 9);

4) nel 1993, il proposto acquista un terreno in Santa Maria Capua Vetere, località San Andrea dei Lagni, per un valore dichiarato di L. 18.000.000, poi rivenduto in data 04.06.2002.

   Trattasi di bene non più (da anni) nella disponibilità della famiglia XX;

5) nel 1993 il proposto acquista unitamente alla sorelle la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via A.Volta, 26, che poi sarà venduto nello stesso anno in data 26.11.1993 per L.31.500.000.

   Fermo restando che l'immobile rimaneva nella titolarità (pro quota) del proposto solo per un breve lasso di tempo, l'operazione immobiliare avvenuta congiuntamente alla sorella, conclusasi rapidamente, sembra collocarsi in rapporti familiari intercorrenti tra costoro;

6) nell'aprile 1994 XX (trascrizione del 5.4.94) acquista l' immobile sito in Cellole -località Baia

Domitia Parco Riva Serena pal. 6 int. 23-, foglio 196, part. 1488 sub 3 per un valore dichiarato di L. 56.000.000.

Il bene, univocamente riferibile al proposto (per l'assenza di idonei redditi della XXche continua a ricoprire in questi anni la qualità di terza intestataria), sembra subire (se coincidente il bene, pur in presenza di dati catastali non sempre sovrapponibili) alterne vicende che saranno esaminate successivamente:

- vendita con atto del 5.12.96 a Di Ronza Giuseppe,
- riacquisto dopo due anni (trascrizione del 17.8.98, ove si indica part. 1408 e non 1488) da parte della Giacalone;
- nuova cessione dopo un anno (trascrizione del 20.2.99, sempre con part. 1408);
- acquisto da parte della XX(attuale proprietaria) con atto del 23.5.01 per l'importo complessivo di euro 132.000 (foglio 196, particella 1408 e 1411).

La valutazione in ordine a tale ultimo acquisto sarà operata successivamente (al bene sub 14);

7) in data 12.7.95 XX acquista per L. 60 milioni l'immobile sito in Napoli alla via Monte Rosa, 124 (foglio 3, p.lla 354, sub 12).

L'immobile, riferibile al proposto per l'assoluta assenza di redditi all'epoca in capo al figlio Francesco (dichiarati solo dal 1997), sarà venduto il 4.12.96 a Di Ronza Giuseppe e acquistato in data 10.6.98 da parte di XX XX (attuale proprietario).

La valutazione in ordine a tale acquisto sarà operata successivamente (al bene sub 12);

8) il 9.2.96 XX (all'età di 12 anni, con l'autorizzazione del giudice tutelare) acquista l' appartamento sito in Napoli alla via Gran Sasso n. 28, int. 1227, piano 5 (foglio 2, p.lla 163, sub 34), per un valore dichiarato di L.136.000.000 (in questo atto erroneamente si indica il civico 22).

L'immobile, riferibile al proposto in considerazione dell'assenza di redditi propri della minore (oltre che per la prossima alla manifestazione di pericolosità del XX), sarà venduto in data 8.3.05 a Coscione Luigi e D'Angelo Francesca per poi essere riacquistato dalla stessa XX il 7.11.05.

La valutazione in ordine a tale ultimo acquisto sarà operata successivamente (al bene sub 15);

9) in data 10.6.97 XX (che si qualifica nell'atto commerciante) acquista per l'importo di L. 79.550.000 l'immobile (suindicato sub 3) sito in Napoli via Monte Rosa 98, censito al foglio 3, p.la 351, sub 58 (venduto da XXil 9.12 1994 per un valore dichiarato di L.75.800.000). Il XX è attuale proprietario dell'immobile (su cui grava ipoteca del 28.2.01 a favore della Banca Popolare di Novara, debitore Caffetteria Americana di XX e C sas).

L'acquisto è univocamente riferibile al proposto (in quegli anni XX dichiarava redditi quasi irrisori e non aveva avviato alcuna impresa) in un'epoca quasi coincidente con la manifestazione di pericolosità, sicchè devono ritenersi sussistenti i presupposti del sequestro non potendo trovare capienza nei redditi del proposto in considerazione della rilevante somma necessaria (essendo il valore reale del bene notoriamente superiore a quello dichiarato); né vi sono elementi -allo stato - per collegare l'acquisto e la relativa disponibilità economica con le vendite effettuate negli anni precedenti, non solo per la

mancanza di coincidenza temporale, ma anche perché non vi sono elementi né sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del bene (poi venduto) né sulla destinazione del ricavato della vendita per l'acquisto dell'immobile in esame.

Va sottolineato che a partire da questa operazione (giugno 1997) si succedono gli acquisti da parte del XX (tramite i familiari) evidenziando un'improvvisa capacità patrimoniale ben riferibile (in assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli soliti di dipendente ASL, peraltro progressivamente ridotti in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro nel 1998) alla manifestazione di pericolosità (ormai prossima) e ai consistenti leciti guadagni.

Ricorrono, dunque, i presupposti per procedere al sequestro dell'immobile nella titolarità attuale di XX;

10) il 28.1.98 XX(che si dichiara nell'atto commerciante e che risulta essere procuratrice speciale della società venditrice) acquista dall'IM.MAR. S.r.l. per L. 90.000.000 l'immobile sito in Melito di Napoli via cimitero parco Queen Foglio 2, p.lla 832, sub 5, cat. C/1, cl. 2, consistenza di mq 163, stipulando un mutuo per la ristrutturazione pari a L.120.000.000. L'acquisto segue la stipula di un preliminare in data 24.7.97 in cui il prezzo veniva fissato in L. 90 milioni, di cui 70 milioni pagati mediante sette assegni circolari ciascuno di L. 10 milioni e 20 milioni da corrispondere al rogito. Sul bene gravano ipoteche iscritte il 28.2.01 a favore della Banca Popolare di Novara, debitore Caffetteria Americana di XX e C. SAS con sede in Melito di Napoli, e il 9.4.08 a favore del Banco Napoli per euro 70.000, debitrice XX.

L'immobile è univocamente riferibile al proposto in considerazione dell'assenza di idonei redditi in capo alla Giacalone.

Deve ritenersi la provenienza illecita del bene per l'assenza di redditi idonei da parte del XX (anche in considerazione del valore del bene certamente superiore a quello dichiarato) che proprio in quell'epoca manifestava una rilevante pericolosità. Nessun rilievo ha la contestuale stipula del mutuo da parte della Giacalone, finalizzato non all'acquisto ma alla ristrutturazione del bene;

Quanto all'eventuale capienza derivante dalle vendite precedenti non può che ripetersi quanto dedotto in precedenza.

Ricorrono, dunque, i presupposti per procedere al sequestro dell'immobile nella titolarità attuale di XX;

11) il 27.3.98 XX acquista per L. 133 milioni, stipulando un mutuo decennale di L. 100 milioni con la fideiussione di XX, l'appartamento composto da cinque vani ed accessori, sito in Napoli, alla via Gran Sasso snc, edificio numero 22, scala 153, piano 6, interno 1230, (al catasto identificato alla Sez. SEC, Foglio 2, part.lla 163, sub 35, cat. A/3). E' annesso all'appartamento il box contraddistinto col numero 1230 sito nel sottotetto, della superficie di mq 4,36.

Tale immobile, riferibile al proposto per le ragioni appena esposte al bene sub 10 (assenza di idonei redditi di XX), è stato acquistato quando si manifestava in modo intenso la pericolosità di XX, in

assenza di redditi idonei (essendo il valore del bene certamente superiore a quello dichiarato) e in rapidissima successione con i due precedenti acquisti (del giugno 1997 e gennaio 1998), evidenziando la ricordata illecita accumulazione patrimoniale. Né il mutuo contratto (che XX non era in condizione di pagare e che XX poteva onorare con gli illeciti guadagni di quel tempo) può ritenersi idoneo a giustificare l'acquisto.

Ricorrono, dunque, i presupposti per procedere al sequestro dell'immobile nella titolarità attuale di XX;

12) il 10.6.98 XX XX (all'età di 8 anni) acquista per il prezzo dichiarato L. 60 milioni il negozio sito in Napoli, alla via Monte Rosa civico 124, piano terra, (al catasto identificato alla Sez. SEC, Foglio 3, part.lla 543, sub 12, cat. C/1 della consistenza di mq 23).

Trattasi dell'immobile sub 7 (acquistato da XX il 12.7.95, venduto il 4.12.96 a Di Ronza Giuseppe).

L'immobile è riferibile al proposto essendo stato acquistato da XXminore privo di redditi, quando si manifestava in modo intenso la pericolosità di XX.

L'acquisto di un quarto immobile in un arco temporale di un anno, per un rilevante valore (notoriamente superiore a quello dichiarato) in epoca coincidente con l'inserimento nel clan Di Lauro consente di ravvisare, allo stato, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare.

Ricorrono, dunque, i presupposti per procedere al sequestro dell'immobile nella titolarità attuale di XX XX;

13) il 28.9.2000 il proposto acquista l'immobile sito in Mugnano di Napoli alla via Corso Italia, per un valore dichiarato di L. 95.300.000, contraendo un mutuo per un importo pari ad euro 77.500,00. Detto immobile, essendo stato venduto dagli eredi a terzi il 26.6.08 per euro 60.000, non può essere oggetto di sequestro (né può ipotizzarsi l'applicabilità del sequestro per equivalente[8]).

Va rilevato, peraltro, che prosegue in quest'epoca, in coincidenza con lo svolgimento del ruolo di riciclatore per conto del clan Di Lauro, l'ingiustificato arricchimento del proposto;

14) il 23.5.01 XXacquista per l'importo complessivo di euro 132.000 l'appartamento composto di tre vani ed accessori, con annessa porzione di area scoperta pertinenziale destinata a verde delimitata da muretti, sito in Cellole (CE) località Baia Domitia, via Trimoletto, parco Riva Serena, palazzina 6, piano Terra, interno 23 (al catasto nel comune di Sessa Aurunca (CE), identificato al Foglio 196 part.lla 1408 sub 3 e part.lla 1411).

Trattasi, presumibilmente, dell'immobile sub 6 acquistato dalla XXnell'aprile 1994 (con i dati NCEU: foglio 196, part. 1488 sub 3), venduto con atto del 5.12.96 a Di Ronza Giuseppe, riacquistato il 17.8.98 (con indicazione della particella 1408 e non 1488), rivenduto il 20.2.99 (con indicazione della

8 Fermo restando che il collegio non ignora il carattere problematico dell'applicabilità agli eredi della confisca per equivalente prevista dall'art. 2 ter, comma 10, L. 575/65 (facendosi riferimento alla *persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione* espressione che potrebbe riferirsi al proposto per l'applicazione della misura personale o patrimoniale -anche se deceduto- e non agli eredi o aventi causa), non ricorre l'ipotesi di elusione del provvedimento.

particella 1408).

L'immobile è riferibile al proposto per le ragioni già espresse: è stato acquistato dalla XXpriva di redditi idonei (tra 16 e 27 milioni negli anni 1997, 1998 e 2001), dopo che si era manifestata in modo intenso la pericolosità di XX (con conseguenti lauti guadagni illeciti).

L'acquisto di un quinto immobile, per un rilevante valore (notoriamente superiore a quello dichiarato) consente di ravvisare i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare.

Deve, dunque, procedersi al sequestro dell'immobile nella titolarità attuale di XX.

15) il 7.11.05 XX acquista per euro 120.000 l' appartamento sito in Napoli alla via Gran Sasso n. 28, int. 1227, piano 5 (foglio 2, p.lla 163, sub 34), per euro 120.000, somma pagata per euro 2.000 in contanti ed euro 118.000 con accollo del mutuo contratto dai venditori.

Trattasi dell'immobile sub 8 acquistato dalla stessa XX il 9.2.96 (all'età di 12 anni, con l'autorizzazione del giudice tutelare) per un valore dichiarato di L.136.000.000 (nell'atto erroneamente si indica il civico 22), già ritenuto in precedenza riferibile al proposto; immobile venduto in data 8.3.05 dalla XX a Coscione Luigi e D'Angelo Francesca per il valore dichiarato di euro 82.000 che in pari data contraevano con Unicredit un mutuo per euro 120.000.

Pur se il bene è acquistato definitivamente dopo la morte del proposto deve ritenersi, allo stato, che siano ravvisabili i presupposti per procedere a sequestro.

In primo luogo, appare simulata la vendita del marzo 2005, in considerazione dell'immediato riacquisto a distanza di pochi mesi, con conseguente continua disponibilità indiretta della XX a partire febbraio 1996 (epoca in cui si succedevano le operazioni immobiliari citate, con improvviso arricchimento del XX). Va sottolineato il valore certamente elevato dell'immobile per il quale nel marzo del 2005 pur se veniva dichiarato un prezzo di euro 82.000 l'Unicredit concedeva un mutuo di ben 120.000 euro; somma poi dichiarata nel novembre del 2005 per giustificare l'accollo del mutuo (pari, all'epoca, ad euro 118.000).

In ogni caso XX nel 2005 era priva di redditi (al pari del marito), sicchè le eventuali somme utilizzate per l'acquisto non potevano che essere le medesime ricavate dalla vendita del marzo 2005 e dunque *viziate* dal carattere illecito del bene venduto. Rileva il Collegio che se si ritenesse lecito l'acquisto da parte dell'erede del bene di provenienza illecita (direttamente o indirettamente acquistato dal de cuius) dopo averlo venduto, in particolare nel caso di evidente riutilizzo delle somme ricavate, si consentirebbe un'evidente elusione della normativa di cui è stata in precedenza illustrata la finalità[9].

L'immobile è sito al piano 5 dell'int. 28 e risulta risiedervi XXladdove XX risiede alla medesima via via Gran Sasso 28, piano 6);

Alcuni degli immobili suindicati sono stati oggetto del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Napoli il 28.9.2009 ai danni di XX, indagato (e sottoposto a misura cautelare in carcere,

[9] Si è già evidenziato il carattere problematico della diversa ipotesi di applicabilità agli eredi della confisca per equivalente prevista dall'art. 2 ter, comma 10, L. 575/65.

confermata dal riesame) per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 commesso il 5.3.09 (proc. n. 11397/09 RGNR) per avere detenuto un consistente quantitativo di cocaina del peso netto di gr. 487,2 (nell'occasione veniva sequestrata anche la somma di oltre euro 75.000).

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 2.11.09/16.3.10, annullava il sequestro dei citati immobili rilevando che l'accusa non aveva offerto alcun elemento sintomatico in ordine alla sproporzione reddituale di XX (e del suo nucleo familiare) all'epoca degli acquisti, non essendo state neanche allegate le indagini patrimoniali riferibili all'epoca degli acquisti.

Appare evidente che la prospettazione offerta col presente provvedimento è ben diversa da quella presente nel processo penale, facendosi riferimento alla disponibilità indiretta di XX e alla pericolosità di costui e non a quella di XX (che, peraltro, emerge dagli atti in epoca successiva al 2000).

Nulla va osservato con riferimento all'immobile acquistato da Russo Mario (marito di XX) l'11.5.99, oggetto di sequestro preventivo da parte del Gip del Tribunale di Brescia, in considerazione della mancata richiesta di sequestro di prevenzione derivante, evidentemente, dalla autonomia del nucleo familiare Russo Mario/XX.

Le quote sociali e i beni aziendali.

XX risulta socio della società in accomandita semplice denominata *"Caffè Toffi, s.a.s. di Esposito Antonio e C"*, con partita IVA 03889901215, ubicata in Melito, corso Europa 441, attualmente operativa.

Segnala il Questore che il 29.09.2000 veniva costituita da XX, figlio del proposto, e Ferraro Giuliano, la società in accomandita semplice denominata *"Caffetteria Americana di XX sas"*

Il capitale sociale veniva suddiviso tra le parti costituenti al 50%, e contestualmente XX assumeva la qualifica di socio accomandante, mentre Ferraro Giuliano quella di socio accomandatario.

In data 28.2.01 verrà costituita ipoteca a favore della Banca Popolare di Novara sull'immobile supra n. 9 di proprietà della madre XX, debitore Caffetteria Americana di XX e C. SAS.

In data 05.04.2001 Ferraro Giuliano cedeva le sue quote di partecipazione pari a £.5.000.000 a XX, moglie del proposto, la quale assumeva contestualmente la qualifica di socio accomandante.

In data 08.10.2002 XXcedeva la sua quota alla sorella XXFiorentina per un valore pari a Euro 1.040,00, che assumeva contestualmente la qualifica di socio accomandatario, ed alla figlia XX per un valore pari a Euro 2.080,00, che assumeva la qualifica di socio accomandante; XX diveniva socio accomandante, e la denominazione sociale veniva modificata nell'attuale "Bar Toffi di XXFiorentina"

In data 16.07.2004 la società presentava il seguente assetto:

XX euro 2.080,00, socio Accomandante nominato con atto del 27/09/2002;

XXFIORENTINA euro 1.040,00, socio Accomandatario nominato con atto del 27/09/2002

XX euro 2.080,00, socio Accomandante nominato con atto del 27/09/2002

Da ultimo, con atto del 21.2.07, XX, socio accomandante, ha la titolarità complessiva di quote pari a euro 4.160,00 (acquistando, dunque, le quote in capo a XX), il cugino Esposito Antonio (nipote del proposto) la titolarità di quote per euro 1.040 (acquistate, dunque, da XXFiorentina) e la qualità di socio accomandatario.

Dagli accertamenti esperiti presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso quanto segue:

ANNO	MOD.	IMPONIBILE IRPEF	Volume d'affari	Acquisti
2000	U/50	- 748.000	19.068.000	83.438.000
2001	U/50	30.650.000	115.831.000	130.383.000
2002	U/50	23.957.000	119.900.000	73.936.000

Dal 2003 al 2007 risulta un reddito imponibile tra 8.000 e 18.000 euro e un volume d'affari tra 27.000 e 175.000 euro.

Col citato decreto emesso dal Gip del tribunale di Napoli il 28.7.09 veniva disposto il sequestro preventivo delle totalità delle quote sociali e dei beni aziendali della società ai danni di XX.

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 2.11.09/16.3.10 confermava il sequestro della totalità delle quote e dei beni aziendali rilevando "*non si comprende , invero, con quale provvista, nell'anno 2000, sia avvenuto l'avvio economico della società e come si riesca, in assenza di comprovati redditi leciti- a far fronte alle relative spese di gestione e di locazione, apparendo quindi giustificato l'assunto accusatorio secondo cui l'attività commerciale in parola è finalizzata all'immissione nel circuito economico lecito di risorse illecite provento dell'attività di spaccio posta in essere da XX*".

Invero, dagli elementi allegati dall'organo proponente non può desumersi -allo stato- che i capitali impiegati dai familiari del proposto, a partire dal 2000 (solo per parte dell'operazione, per la metà facente capo a persona estranea all'ambiente familiare), possano ricollegarsi all'eventuale reimpiego di attività illecita svolta precedentemente da XX. Emerge, invece, fin dall'epoca della costituzione della società e per tutto il suo arco di vita la costante presenza di XX che, col passare degli anni, assume anche la qualità di socio di quote pari all'80%. Sicchè non può che condividersi la valutazione del Gip e del Tribunale del riesame, dovendo riferirsi la disponibilità della società a XX e alla sua illecita attività, peraltro risalente, come risulta dal precedente specifico per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del 29.3.04, risultante dal certificato penale.

Non vi è, dunque, sequestro da operare ai danni degli eredi di beni provento dell'illecita attività di XX.

XX risultava titolare della omonima ditta individuale iscritta dal 29.07.2004 nel Registro delle Imprese di Napoli, con sede in Melito di Napoli, alla via Salvator di Giacomo nr. 62 ed oggetto sociale Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco. L'azienda è stata ceduta a Mazza Veronica in data 7.5.10.

Il Tribunale ha ritenuto di disporre ulteriori indagini per verificare le modalità di acquisto e di vendita dell'azienda di vendita di tabacchi in esame.

XX si aggiudicava l'appalto della vendita generi di monopolio (tabaccheria) con verbale del giugno 2004, da cui risulta che offriva l'importo di 200.000 euro, all'esito di un incanto in cui pervenivano offerte principalmente dagli stretti familiari (XX, XX, XX XX).

Pur se XX non era titolare di redditi idonei a una capienza di euro 200.000 la somma veniva versata da costei in data 2.7.04 a mezzo assegni circolari da lei emessi mediante prelievo da libretto di deposito nominativo a lei intestato, oggi con saldo di soli euro 102,99.

L'azienda è stata acquistata da Mazza Vincenza con atto del 7.5.10 per l'importo di euro 200.000, per euro 150.000 dichiarati versati prima dell'atto ed euro 50.000 mediante assegno circolare non trasferibile emesso dal padre Mazza Luigi, che risulta titolare di altra rivendita tabaccheria sita al Rione Don Guanella. L'assegno in esame veniva negoziato su un cc intestato a XX e alla madre XX, attualmente con saldo di euro 86,57.

Mazza Veronica, che risulta concretamente gestire la tabaccheria, non ha alcun tipo di collegamento con la criminalità organizzata risultando "persona totalmente sconosciuta e mai oggetto di indagini".

In definitiva, pur se XX (ovvero la madre) non erano titolari di redditi idonei all'avvio dell'attività imprenditoriale in esame, che richiese un consistente investimento economico, ed essendo perciò riferibili i capitali a quelli di fatto ereditati da XX e da costui accumulati grazie all'attività criminosa posta in essere, non può procedersi al sequestro essendo stato il bene trasferito a terzi buona fede. Non sono emersi, infatti, elementi in ordine alla fittizietà dell'intestazione dell'attività imprenditoriale acquistata da Mazza Veronica che concretamente gestisce la tabaccheria (cfr. Accertamenti svolti) e che ha usufruito, per l'acquisto, dell'aiuto del padre gestore di analogo esercizio commerciale.

Solo per completezza si osserva che (non essendo state rinvenute le somme ricavate dalla cessione) non sussistono elementi per valutare i presupposti del sequestro per equivalente (art. 2 ter, comma 10, L. 575/65)[10]

I beni mobili registrati.

Nella proposta si chiede il sequestro di due veicoli acquistati da XX nel 2001 e nel 2004 e di un autoveicolo acquistato da XX nell'aprile 2003.

Indipendentemente da ogni valutazione nel merito, non risulta, invero, che i beni in esame siano nella disponibilità degli eredi del proposto ovvero di XX. Anzi la lettura del citato decreto di sequestro del Gip del Tribunale di Napoli del 28.9.09, che disponeva il sequestro di altri veicoli nella disponibilità di XX, Esposito Antonio e XX(acquistati successivamente e riferibili all'illecita attività di XX, perciò *estranei* al presente procedimento), consente fondatamente di desumere che gli stessi non siano più nella disponibilità degli eredi del proposto ovvero di XX.

Sicchè, non può esserne disposto il sequestro.

Naturalmente tutte le valutazioni operate allo stato potranno essere arricchite da elementi offerti dall'organo proponente nel prosieguo del procedimento, così come gli eredi del XX potranno indicare ulteriori elementi in loro favore.

[10] Cfr. nota n. 8.

P. Q. M.

letto l'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965,

O R D I N A

il sequestro dei seguenti beni:

nella titolarità di XX, nato a Napoli il 25.6.77, residente in Napoli, alla via Gran Sasso n. 28, piano 5:

A/1) appartamento sito in Napoli via Monte Rosa 98, censito in catasto al foglio 3, p.la 351, sub 58;

A/2) appartamento composto da cinque vani ed accessori, sito in Napoli, alla via Gran Sasso snc, edificio numero 22, scala 153, piano 6, interno 1230, al catasto identificato alla Sez. SEC, Foglio 2, part.lla 163, sub 35, cat. A/3; con annesso box contraddistinto col numero 1230 sito nel sottotetto, della superficie di mq 4,36;

nella titolarità di XXnato a Napoli l'8.3.90, residente in Napoli, alla via Gran Sasso n. 28, piano 5:

B) negozio sito in Napoli, alla via Monte Rosa civico 124, piano terra, al catasto identificato alla Sez. SEC, Foglio 3, part.lla 543, sub 12, cat. C/1 della consistenza di mq 23;

nella titolarità di XX, nata a Tunisi il 5.10.52, residente in Napoli, alla via Gran Sasso n. 28, piano 5:

C/1) appartamento sito in Melito di Napoli via cimitero parco Queen, censito in catasto al doglio 2, p.lla 832, sub 5, cat. C/1, cl. 2, consistenza di mq 163;

C/2) appartamento composto di tre vani ed accessori, con annessa porzione di area scoperta pertinenziale destinata a verde delimitata da muretti, sito in Cellole (CE) località Baia Domitia, via Trimoletto, parco Riva Serena, palazzina 6, piano Terra, interno 23, al catasto nel comune di Sessa Aurunca (CE), identificato al Foglio 196 part.lla 1408 sub 3 e part.lla 1411;

D I S P O N E

che il sequestro sia eseguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 quater l. 575/1965, con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo, e precisamente: secondo quanto previsto dalle lett. b) di tale articolo, mediante trascrizione del presente provvedimento presso i competenti registri immobiliari;

D I S P O N E

che l'amministratore nominato:

a) si immetta nel possesso di detti beni nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, e secondo le eventuali istruzioni impartite dal giudice delegato;

b) presenti, entro un mese dall'esecuzione del presente provvedimento, una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni sequestrati che, con riferimento ai beni immobili:
   - indichi da chi sono occupati e a che titolo, anche al fine di consentire l'ulteriore esecuzione del sequestro;
   - precisi il valore dei beni all'atto dell'acquisto, gli eventuali incrementi apportati (e in che epoca), il valore attuale;
   - verifichi l'esistenza di eventuali annotazioni pregiudizievoli ai registri immobiliari nonché l'esistenza di procedimenti di espropriazione;

c) presenti, successivamente, con scadenza semestrale, una relazione periodica sull'amministrazione, segnalando al Giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro e dei quali sia venuto a conoscenza nel corso della gestione;

I N G I U N G E

a XX, XX e XX XX di astenersi dal compimento, senza autorizzazione del Giudice Delegato, di qualunque atto diretto a sottrarre, in tutto o in parte, i suindicati beni al sequestro disposto col presente decreto;

N O M I N A

giudice delegato alla procedura il dott. Francesco Menditto;

N O M I N A

amministratore giudiziario dei beni sequestrati il dott. Paolo Apuzzo;

D E L E G A

per l'assistenza all'amministratore ed all'ufficiale giudiziario competente nella fase dell'esecuzione delle operazioni di sequestro il Dirigente dell'Ufficio misure di prevenzione della Questura di Napoli;

D I S P O N E

che il presente decreto sia notificato, affinchè ne abbiano legale conoscenza, tutti gli eredi del proposto su indicati;

R I G E T T A

allo stato ogni altra richiesta di sequestro di beni;

M A N D A

alla Cancelleria per tutti gli adempimenti occorrenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2011.

Presidente	Il giudice, est.	Il giudice
(dott.ssa Eugenia Del Balzo)	(dott. Francesco Menditto)	(dott. Michele Mazzeo)

DEPOSITATO 25 luglio 2011